



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 191

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 21 dicembre 2023

## INDICE

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

|                           |             |   |
|---------------------------|-------------|---|
| <i>Plenaria</i> . . . . . | <i>Pag.</i> | 5 |
|---------------------------|-------------|---|

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):

|   |             |    |
|---|-------------|----|
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . . | <i>Pag.</i> | 15 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .   | »           | 20 |

### Commissioni permanenti

5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:

|   |             |    |
|---|-------------|----|
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . . | <i>Pag.</i> | 24 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .   | »           | 33 |

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

|                           |   |    |
|---------------------------|---|----|
| <i>Plenaria</i> . . . . . | » | 35 |
|---------------------------|---|----|

7<sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:

|   |   |    |
|---|---|----|
| <i>Plenaria</i> . . . . .                               | » | 40 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52)</i> . . . . . | » | 45 |

10<sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

|  |   |    |
|--|---|----|
| <i>Comitato ristretto per la redazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR (Riunione n. 2)</i> . . | » | 46 |
| <i>Comitato ristretto per la redazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR (Riunione n. 3)</i> . . | » | 46 |

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

**Commissioni e altri organismi bicamerali**

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 47

**Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 49

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 50

---



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 21 dicembre 2023

**Plenaria**

**26ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FRANCESCHINI

*La seduta inizia alle ore 13.*

### VERIFICA DEI POTERI

#### **Comunicazioni del Vice Presidente Potenti in ordine a cariche rivestite da senatori**

Il PRESIDENTE cede la parola al senatore Potenti, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite da senatori.

Il coordinatore del Comitato, senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), fa preliminarmente presente che il Comitato, nelle riunioni del 12 e del 19 dicembre, ha svolto l'istruttoria sulla carica di Presidente della Cyberealms S.r.l., rivestita dal senatore Gasparri. Il senatore ha inviato l'11 dicembre scorso una comunicazione recante alcune valutazioni sulla carica rivestita e sulla società menzionata, sostenendo l'inapplicabilità al caso di specie di alcuna delle incompatibilità previste dalla legge. Successivamente, il Comitato ha richiesto ed acquisito da parte dello stesso senatore la visura camerale della società.

Dalla documentazione acquisita emerge in sintesi che la predetta società ha per oggetto la fornitura di servizi connessi al settore informatico, telematico, di *Internet* e di servizi di comunicazione risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, soluzioni e apparecchiature di sicurezza elettroniche e informatiche.

La società ha la forma giuridica di una società a responsabilità limitata con codice Ateco che la qualifica nell'ambito dell'attività della società di partecipazione (*holding*); il Consiglio di amministrazione risulta composto dal Presidente – carica ricoperta dal senatore Gasparri dal giugno 2021 – da un Amministratore delegato e da un Consigliere.

Al Presidente sono attribuiti in particolare i compiti di vigilare sull'andamento della società; curare e gestire i rapporti istituzionali con enti pubblici e privati; valutare le possibili applicazioni dei servizi offerti dalla società e verificare il potenziale interesse di operatori pubblici e privati all'acquisizioni di tali servizi; formulare piani strategici e gestire i rapporti con gli organi di informazione.

Ai fini dell'accertamento di eventuali profili di incompatibilità tra la carica rivestita dal senatore Gasparri ed il mandato parlamentare, il Comitato ha concentrato la propria attenzione su alcune previsioni contenute nella legge n. 60 del 1953.

In particolare, la disamina è stata condotta in primo luogo con riferimento all'articolo 2, primo comma, della predetta legge «... *i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco revisore direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente* ».

Se pur è indubbio il requisito soggettivo rappresentato dall'attribuzione al senatore Gasparri della carica di Presidente della società Cyberrealm S.r.l., appare tuttavia evidente la carenza degli ulteriori requisiti di natura oggettiva e funzionale indicati come necessari nella richiamata disposizione poiché la citata società non può essere annoverata tra enti o che gestiscano « servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria direttamente o indirettamente ». Infatti, l'agire « per conto » implica una forma di rappresentanza indiretta che non sussiste nella fattispecie in esame poiché la società in questione – di natura e dimensione integralmente privata – non agisce per conto (e quindi in rappresentanza) dello Stato e della pubblica Amministrazione, né tanto meno essa gestisce un « servizio pubblico », ma fornisce prodotti e sistemi informatici di vario genere rivolgendosi al mercato, agendo in nome e nell'interesse proprio e non certo per conto e quindi in rappresentanza dello Stato e della Pubblica Amministrazione.

Per servizio pubblico si intende il complesso di attività prestate nei riguardi degli utenti per il soddisfacimento di bisogni collettivi; in numerosi ambiti di servizio pubblico è stata, in passato, ampiamente legittimata la presenza di monopoli pubblici che hanno assunto diverse modalità: in particolare, si sono registrate forme di gestione diretta del servizio pubblico da parte di imprese pubbliche e casi di gestione indiretta, con l'affidamento del servizio in concessione amministrativa a privati. Successivamente, mediante numerose direttive settoriali e tramite processi di privatizzazione, i tradizionali settori di servizio pubblico sono stati aperti alla prestazione competitiva e maggiormente concorrenziale tra più operatori.

Lo stesso diritto comunitario disciplina i servizi d'interesse generale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico che possono riferirsi a servizi d'interesse generale privi di rilevanza economica (istruzione, sanità, protezione sociale) ma anche a servizi d'interesse economico generale, tra cui le poste, le comunicazioni, i trasporti di linea, l'energia elettrica e il gas.

Secondo la giurisprudenza amministrativa più recente « *per l'identificazione giuridica di una attività quale servizio pubblico... è necessaria la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l'obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione; oltre alla natura pubblica delle regole e alla doverosità dello svolgimento, è ancora necessario, nella prospettiva di una nozione oggettiva della nozione, che esse presentino un carattere economico e produttivo... e che le utilità da esse derivanti siano dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di utenti (in caso di servizi indivisibili) o comunque di terzi beneficiari* ». (Consiglio di Stato, sez. II, 28 gennaio 2021, n. 851).

In virtù di tale inquadramento e della documentazione relativa all'attività svolta in concreto dalla società, non è dunque configurabile nel caso in esame né la situazione di un soggetto che agisca « in nome e per conto » del rappresentato (rappresentanza diretta) né quella di chi agisce « per conto » del rappresentato (rappresentanza indiretta) e non è altresì ipotizzabile un « servizio (pubblico) di qualunque genere » non riscontrandosi prestazioni che l'Amministrazione eroga in favore degli utenti direttamente o indirettamente tramite un concessionario, ossia l'espletamento delle funzioni e l'erogazione delle prestazioni svolte dall'Amministrazione (direttamente o tramite concessionario) ai cittadini, fruitori del servizio.

Nelle comunicazioni presentate dal senatore Gasparri si evidenzia peraltro che la società in questione non svolge e non ha mai svolto servizi per conto dello Stato, né direttamente – nel senso che non ha mai ricevuto alcun affidamento da parte dello Stato e/o da altri enti operanti nella sfera della pubblica amministrazione, né da soggetti di diritto privato partecipati da enti pubblici – né indirettamente.

Né d'altro canto appare desumibile – come richiesto dalla stessa disposizione della legge n. 60 – una contribuzione « in via ordinaria » da parte dello Stato; la legge n. 259 del 1958 – sulla partecipazione della Corte dei conti alla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria – chiarisce che devono essere considerate contribuzioni ordinarie: *a)* i contributi che, con qualsiasi denominazione, una Pubblica Amministrazione o un'azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio; *b)* le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.

Lo Stato e la Pubblica Amministrazione, per quanto risulta, non erogano o riconoscono alla medesima società forme di contribuzione (di ri-

sorse pubbliche) con caratteri di periodicità e di continuità, né altre tipologie di finanziamento.

Sono peraltro numerosi i precedenti maturati presso la Giunta in cui si è accertata la compatibilità tra il mandato parlamentare e cariche rivestite da senatori all'interno di società di natura privata (nello specifico società a responsabilità limitata) ed operanti in diversi campi dell'attività economica, industriale e produttiva, di cui è stata verificata l'assenza di una gestione di servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione o l'assenza di una contribuzione in via ordinaria, diretta o indiretta, da parte dello Stato (si vedano, tra le altre, le seguenti sedute: XVI Legislatura, 9 febbraio 2010; XV Legislatura, 3 aprile e 16 maggio 2007; XIV Legislatura, 28 settembre 2004).

Quale ulteriore fattispecie da esaminare, l'articolo 3 della citata legge n. 60 dispone che « *I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, né esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede* ».

A tale riguardo, si osserva che nell'articolo sembrerebbero rientrare anche le cosiddette *holding* su cui in passato la Giunta ha svolto una approfondita discussione, con particolare riguardo al profilo se possano definirsi come società finanziarie anche quelle aventi ad oggetto l'assunzione, la detenzione e la cessione in qualsiasi forma di partecipazioni o interessenze in società, imprese, consorzi o altri enti (X Legislatura, Relazione cariche allegata alla seduta del 18 aprile e sedute del 26 settembre, del 2 agosto, del 25 e del 4 luglio 1990; IX Legislatura, sedute del 4 e del 10 dicembre 1986, del 26 novembre 1986 e del 2 ottobre 1986). Indipendentemente dalla soluzione in via astratta del problema posto dalla qualificazione attribuibile in generale alle società *holding*, la Giunta ha sempre ritenuto di fondare la sua decisione in ordine alla compatibilità delle cariche in esame sull'analisi effettuata caso per caso.

Nel caso specifico, si rileva in primo luogo che la Cyberrealm è una società a responsabilità limitata e, come tale, non rientra nel divieto (di stretta interpretazione) posto dal citato articolo 3 che connette la fattispecie di incompatibilità con cariche detenute nelle sole società per azioni.

Ma, indipendentemente dall'elemento dell'assetto societario – pur insuperabile secondo i precedenti maturati in questa Giunta (si vedano, tra le altre, le seguenti sedute: XV Legislatura, 16 maggio e 31 luglio 2007 e XIV Legislatura, 18 novembre 2004, nelle quali, tra l'altro, venne dichiarata la compatibilità di cariche rivestite da senatori in alcune s.r.l.) – la Cyberrealm S.r.l., sulla base della documentazione acquisita, costituisce una *holding* di partecipazione (come attestato dal codice Ateco) che detiene quote di partecipazioni in altre società, senza esercitare attività finanziaria, come scopo prevalente.

Per le *holding* la giurisprudenza della Giunta (ad iniziare dalla X legislatura durante la quale si approfondì il tema con un ampio dibattito culminato con le dichiarazioni di compatibilità del 17 ottobre 1990) è nel



sensu di ritenere che quando l'attività consiste nella detenzione stabile, a fine di controllo, di partecipazioni in società che svolgono attività industriali, la carica è compatibile (si vedano, da ultimo, le seguenti sedute: XVI Legislatura, 9 febbraio 2010; XV Legislatura, 31 luglio 2007). Cybereal S.r.l., secondo l'oggetto sociale, opera infatti prevalentemente nel settore della fornitura di servizi connessi al settore informatico, telematico, di internet e di servizi di comunicazione risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, soluzioni e apparecchiature di sicurezza elettroniche e informatiche.

Per mera completezza, è stata valutata anche la previsione dell'articolo 4 che stabilisce che «*I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, né, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato*».

La prassi applicativa di tale disposizione risulta assai scarsa poiché si sono registrati soltanto pochissimi casi (di cui peraltro è stata accertata la compatibilità con il mandato parlamentare, XV Legislatura, seduta del 26 febbraio 2008 e XIV Legislatura, seduta del 28 settembre 2004) che denotano in modo evidente che si ha riguardo esclusivo a forme di patrocinio o consulenza legali di carattere professionale esercitate da avvocati (nel campo del diritto amministrativo, civile, penale o tributario) in vertenze o rapporti d'affari con lo Stato, intesi come transazioni o contenziosi che vedono coinvolte l'amministrazione dello Stato ed imprese di carattere finanziario ed economico. L'incarico di Presidente della società Cybereal S.r.l. non risulta rientrare nella fattispecie così configurata essendo evidente che nessuna forma di patrocinio professionale era esigibile da parte del senatore interessato, né risultano vertenze o rapporti tra lo Stato e la società in questione.

A suo avviso, gli elementi istruttori acquisiti sono esaustivi e non sono pertanto necessarie ulteriori verifiche.

Occorre, infine, rilevare che in materia di diritto politico, tra i quali è il diritto a ricoprire la carica di membro del Parlamento, non è ammissibile l'interpretazione analogica o quella estensiva; qualsiasi restrizione deve essere espressamente menzionata dalla legge: le norme sulle incompatibilità (così come quelle sulle ineleggibilità) sono limitative del principio costituzionale di uguaglianza (anche) in ordine all'acquisizione e mantenimento delle cariche pubbliche e, pertanto, sono di stretta interpretazione.

In conclusione, alla luce delle argomentazioni esposte, della documentazione acquisita e valutato il quadro legislativo vigente, si rimette alla Giunta la proposta di ritenere compatibile con il mandato parlamentare la carica ricoperta dal senatore Gasparri presso la società Cybereal S.r.l.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP), dopo aver ringraziato il senatore Potenti che ha illustrato una relazione accurata, ricorda che la vicenda nasce

da una palese omissione da parte del senatore Gasparri, che non ha comunicato al Senato di ricoprire la carica in questione nella società Cyberealms S.r.l.

Anche le successive e tardive comunicazioni rese dal senatore Gasparri appaiono quantomeno imprecise, poiché il Presidente della società esercita deleghe operative di rilievo, tenuto conto che, ad esempio, è chiamato a curare e gestire i rapporti istituzionali con enti pubblici e privati, con imprese operanti nei settori di interesse della società e con investitori istituzionali, nonché di verificare il potenziale interesse di operatori pubblici e privati all'acquisizione di tali servizi.

Per quanto poi attiene più direttamente alla società, emerge che questa costituisce una *holding* di partecipazione che detiene quote in altre società. Tale circostanza rappresenterebbe sicuramente un profilo da approfondire – a prescindere da alcuni precedenti maturati in passato all'interno della Giunta riferibili a fattispecie in parte diverse – allo scopo di verificare attentamente la sussistenza di eventuali profili di incompatibilità previsti dalla legge n. 60 del 1953.

In sostanza, senza inseguire congetture o illazioni, ma proprio allo scopo di dissiparle, sarebbe opportuna un'integrazione istruttoria per richiedere allo stesso senatore l'acquisizione di copia dell'ultimo bilancio approvato dalla società Cyberealms S.r.l., in modo da verificare il quadro delle partecipazioni in altre società collegate e ricostruire l'assetto complessivo della compagine societaria che non può essere ricavato dalla visura camerale della stessa Cyberealms.

Tale verifica ulteriore appare opportuna e doverosa, sia alla luce di una normativa scarna e datata sia per la figura dello stesso senatore Gasparri, in modo che la vicenda sia completamente chiarita.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) si associa alla proposta di integrazione istruttoria avanzata dal senatore Bazoli.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) evidenzia che dall'istruttoria risulta evidente che il senatore Gasparri ricopre la carica di Presidente della società Cyberealms S.r.l., che costituisce una *holding* di partecipazione, avendo collegamenti anche con altre società affini, le quali, sulla base delle notizie apparse sugli organi di stampa, potrebbero avere avuto rapporti diretti con lo Stato.

Al fine di evitare ulteriori strumentalizzazioni o conclusioni errate e nello spirito di garantire una verifica completa e seria, manifesta il proprio assenso alla proposta di integrazione documentale avanzata dal senatore Bazoli.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) si dichiara amareggiato e deluso per il tenore degli interventi precedenti che reputa incoerenti rispetto al ruolo cui è chiamata la Giunta. Infatti, anche sulla base dell'istruttoria condotta dal Comitato, si dispone di tutti gli elementi necessari per poter pervenire nella seduta odierna ad una decisione volta al pieno riconosci-

mento della compatibilità della carica ricoperta dal senatore Gasparri nella società in questione.

Appare infatti inequivocabile che, sulla base degli atti acquisiti, è l'amministratore delegato della società ad avere i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché il potere di rappresentanza e non certo il presidente; inoltre la società presenta un oggetto sociale assai ampio e articolato, come si verifica normalmente per affrontare ogni vicenda societaria.

Per quanto poi concerne le quote di partecipazione, queste hanno un valore di minoranza e sono detenute in altre società, anch'esse non aventi rapporti diretti con lo Stato. Peraltro, i precedenti maturati in questa Giunta in merito a cariche ricoperte all'interno di *holding*, sono state esaminate, senza riscontrare situazioni di incompatibilità. Alla luce di tali elementi, si oppone ad ogni ulteriore richiesta istruttoria che reputa strumentale, oltre che tardiva, avendo il solo obiettivo di ritardare il voto, alimentando ulteriori speculazioni e strumentalizzazioni.

Ritiene doveroso sottolineare che l'istruttoria presso il Comitato e poi in Giunta ha avuto impulso da una trasmissione di giornalismo d'inchiesta; in tal senso, è auspicabile che gli accertamenti assai accurati, condotti in merito alla carica ricoperta dal senatore Gasparri, siano svolti con la medesima dovizia anche nei confronti di altri parlamentari, ad esempio appartenenti al MoVimento 5 Stelle, formazione politica da sempre assai sensibile nel condannare i conflitti di interesse: ad esempio, richiama l'attenzione sulla condizione del senatore Pirondini, rispetto ad una carica che potrebbe essere valutata sulla base dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) manifesta il proprio apprezzamento per le argomentazioni e conclusioni su cui poggia la proposta del coordinatore del Comitato rispetto ad una vicenda che assume caratteri paradossali vista l'assenza di un *petitum* o di un capo d'imputazione, poiché non risulta chiaro il profilo da esplorare per valutare o meno la compatibilità di cariche come quelle ricoperte dal senatore Gasparri. D'altro canto, appare discutibile che l'impulso all'istruttoria sembra essere derivato dall'inchiesta di una trasmissione giornalistica.

Nel merito, ritiene che non vi sia alcun elemento volto a giustificare una condizione di incompatibilità della carica ricoperta dal senatore Gasparri in una società privata che non gestisce servizi per conto dello Stato, che non riceve dallo Stato contributi in via ordinaria e che non esercita in modo prevalente attività di carattere finanziario.

Poiché l'istruttoria condotta dal Comitato è completa, esprime la propria contrarietà all'acquisizione di qualsiasi altro elemento istruttorio, ritenendo che la Giunta sia nelle condizioni, nella seduta odierna, di poter concludere l'esame, dichiarando la compatibilità della carica rivestita dal senatore Gasparri. Preannuncia in tal senso il proprio voto favorevole sulla proposta conclusiva del senatore Potenti.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), nel rilevare che l'istruttoria effettuata dal Comitato è stata particolarmente accurata, anche andando al di là dei profili assai evidenti della vicenda, esprime la convinzione sull'assoluta compatibilità della carica ricoperta dal senatore Gasparri, sulla base della documentazione acquisita e delle comunicazioni rese dallo stesso senatore.

Appare infatti evidente che il Presidente della società è privo di deleghe gestionali ed operative e che i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sono attribuiti all'amministratore delegato.

Oltre all'assenza di tali elementi di carattere soggettivo, sotto il profilo oggettivo e funzionale, la società Cybereal non ha rapporti diretti o indiretti con lo Stato e le sue articolazioni, né le norme di riferimento contenute nella legge di riferimento n. 60 del 1953 sono suscettibili di un'interpretazione analogica o estensiva, visto che si è in materia di un diritto politico costituzionalmente garantito.

In conclusione, manifesta contrarietà alla proposta di integrazione istruttoria e preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta illustrata dal senatore Potenti.

Ad avviso del senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) è indubbio che ricorra il requisito soggettivo previsto dalla normativa di riferimento, visto che il senatore Gasparri è il presidente della società in questione, a nulla rilevando la sussistenza o meno di deleghe operative. Tuttavia, l'articolo 2 della legge n. 60 del 1953 richiede per integrare la fattispecie di incompatibilità anche la compresenza di requisiti di tipo oggettivo e funzionale, riferiti all'attività in concreto svolta dalla società nella quale si ricopra la carica. Tuttavia, in questo caso, sulla base delle dichiarazioni che il senatore Gasparri ha reso sotto la propria responsabilità e fino a prova contraria, la società Cybereal non ha avuto e non ha rapporti con lo Stato, né direttamente, né indirettamente.

A prescindere dalla circostanza che il senatore Gasparri ha ommesso ad inizio della legislatura di dichiarare tale carica – omissione che a suo avviso andava evitata e che, se del caso, potrà essere oggetto di valutazione in altre sedi e da parte di altri organi – reputa che l'istruttoria svolta dal Comitato sia completa e consenta oggi alla Giunta di pervenire ad una deliberazione conclusiva.

Coglie l'occasione per rimarcare l'anomalia di una vicenda che sembra essere innescata soprattutto dalle indiscrezioni provenienti da una trasmissione di giornalismo d'inchiesta poiché tale aspetto rappresenta una deriva preoccupante; si augura pertanto che la stessa accuratezza che è stata dimostrata nelle verifiche relative al senatore Gasparri sia impiegata anche negli accertamenti sulle cariche ricoperte da altri senatori.

Preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta conclusiva del senatore Potenti.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), nel ringraziare il senatore Potenti per aver svolto una relazione puntuale ed approfondita, evidenzia

che la Giunta non è chiamata a una mera presa d'atto, ma a dover esprimere valutazioni consapevoli e funzionali ad una determinazione finale.

Dall'istruttoria condotta emergono alcuni elementi chiave: è indubbio che vi sia stata un'omissione da parte del senatore Gasparri nella dichiarazione della carica ricoperta; dalla documentazione acquisita appare incontestabile che il senatore Gasparri riveste la carica di Presidente della società, con deleghe operative e di rilievo; da notizie emerse sulla stampa la società Cyberealms sembra detenere partecipazioni societarie in altre società collegate che potrebbero avere avuto rapporti con lo Stato e la Pubblica Amministrazione.

Rispetto a quest'ultimo profilo, proprio per acquisire elementi conoscitivi formali e ricostruire la rete societaria complessiva, appare utile e doveroso insistere sulla proposta d'integrazione istruttoria avanzata dal senatore Bazoli affinché si faccia piena luce sulla vicenda, anche a tutela e nell'interesse dello stesso senatore Gasparri, per la sua figura e per il ruolo che riveste quale componente di rilevanti commissioni parlamentari.

Secondo la senatrice DAMANTE (*M5S*) le comunicazioni rese dal senatore Gasparri presentano qualche imprecisione visto che ha dichiarato sotto la propria responsabilità che quale Presidente della società in esame non esercita deleghe di carattere gestionale. Al contrario, invece, la documentazione acquisita fa emergere in modo incontrovertibile che al Presidente sono attribuiti compiti assai rilevanti, di carattere operativo.

Per quanto concerne ulteriori acquisizioni documentali ricorda che all'interno del Comitato si è svolto un dibattito nel quale aveva sin da subito evidenziato i propri dubbi sul fatto che la visura camerale fosse di per sé sufficiente ad avere un quadro esaustivo della compagine societaria. Si era riservata in tal senso ulteriori approfondimenti e valutazioni sulla base delle quali ritiene pertanto giustificata la proposta di integrazione istruttoria avanzata dal senatore Bazoli.

Qualora tale proposta non fosse accolta, preannuncia sin da ora che la propria parte politica si esprimerà in senso contrario sulla proposta del senatore Potenti di ritenere compatibile con il mandato parlamentare la carica ricoperta dal senatore Gasparri.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) osserva incidentalmente che tra le comunicazioni rese dal senatore Gasparri e dagli atti acquisiti non sussiste alcuna differenza visto che in entrambi i casi è chiaro che il Presidente della società non esercita poteri di amministrazione in senso stretto.

Tuttavia, a prescindere da questo aspetto relativo alle deleghe, è indubbio che la carica di Presidente sia di per sé sufficiente ad integrare il requisito soggettivo previsto dall'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, disposizione che, come rilevato in precedenza, richiede tuttavia ulteriori profili di natura oggettiva e funzionale che nella fattispecie non si riscontrano.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare chiusa la discussione, tiene a precisare che la Giunta, per il tramite del Comitato, ha esaminato la vicenda, dopo una comunicazione da parte del Presidente del Senato che ha trasmesso alcune dichiarazioni fatte pervenire dal senatore Gasparri. In tal senso, essa ha esercitato le funzioni che le sono attribuite, senza inseguire notizie o indiscrezioni emerse dagli organi di stampa, riservandosi di poter avviare ulteriori approfondimenti, se reputati necessari, anche sulle cariche rivestite da altri senatori.

Durante la discussione sono emersi due orientamenti in merito all'istruttoria svolta dal Comitato: da una parte, alcuni senatori hanno ritenuto che questa istruttoria fosse del tutto sufficiente e, in taluni casi, persino eccessiva; secondo altri componenti, invece, l'istruttoria andrebbe completata e, in tal senso, è stata proposta una integrazione documentale da parte del senatore Bazoli.

Avverte quindi che metterà prima in votazione la proposta di integrazione istruttoria e, nel caso in cui questa fosse respinta, sarà posta ai voti la proposta illustrata in apertura di seduta dal coordinatore del Comitato.

Previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti è respinta la proposta di integrazione istruttoria avanzata dal senatore Bazoli.

Successivamente, con distinta votazione, la Giunta approva, a maggioranza, la proposta illustrata dal coordinatore del Comitato, senatore Potenti, di ritenere compatibile con il mandato parlamentare la carica ricoperta dal senatore Maurizio Gasparri in qualità di Presidente della società Cyberealml S.r.l.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE****2<sup>a</sup> (Giustizia)****6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

Giovedì 21 dicembre 2023

**Plenaria****2<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
**GARAVAGLIA***La seduta inizia alle ore 9,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario (n. 99)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4, comma 1, lettera *h*), e 19, comma 1, lettere da *a*) ad *h*), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Il relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, senatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), anche a nome del relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, senatore Rastrelli, presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) propone di aggiungere allo schema di parere una nuova osservazione, finalizzata alla previsione di una norma interpretativa della disposizione di cui all'articolo 1, comma 196, primo periodo, della legge n. 197 del 2022, così che gli importi a qualsiasi titolo già versati dal contribuente in conseguenza e successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'Agenzia delle entrate, anche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, siano scomputabili, se versati nei termini previsti dalla legge, ancorché precedentemente all'atto dinanzi all'autorità giurisdizionale competente.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritiene meritevole di interesse il rilievo esposto, con riferimento ai casi di atti pluriennali.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) considera necessario richiamare, in materia di sanzioni, la lettera *a*), numero 1), del comma 1, dell'articolo 20, della legge n. 111 del 2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale), in cui si prevede di razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del *ne bis in idem*.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) richiama la giurisprudenza in materia, segnalandone la sua contraddittorietà. Invita dunque le Commissioni a valutare l'importanza del tema, per evitare che per la stessa fattispecie il sistema sanzionatorio penale e quello amministrativo procedano senza tenere conto dei rispettivi giudizi.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, ritiene opportuno convocare una nuova seduta delle Commissioni riunite per le ore 14 di oggi, 21 dicembre, ricordando altresì che sull'Atto in titolo è in via di acquisizione formale il parere espresso ieri dalla Conferenza unificata.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE informa che, come convenuto poc'anzi, le Commissioni riunite torneranno a riunirsi oggi, giovedì 21 dicembre, alle ore 14.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 9,50.*



## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 99

Le Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario (Atto del Governo n. 99),

premesso che:

il provvedimento è adottato in attuazione dei principi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere da *a*) ad *h*) della legge delega per la riforma fiscale – legge n. 111 del 2023;

l'articolo 1 novella la vigente disciplina in materia di processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992;

in particolare, la lettera *a*) introduce la facoltà di notifica in via telematica di atti processuali; la lettera *b*) consente modalità digitali di conferimento dell'incarico al difensore e deposito della procura; la lettera *c*) introduce un'ulteriore ipotesi di litisconsorzio necessario con riguardo all'autore dell'atto presupposto oggetto di eccezione per vizi di notificazione; la lettera *d*) interviene sulla disciplina delle spese del giudizio; la lettera *e*) riguarda le modalità di invio delle comunicazioni a cura delle segreterie delle corti; la lettera *f*) introduce l'obbligo – salve le eccezioni ivi previste – di effettuare le comunicazioni mediante posta elettronica; la lettera *g*) inserisce nel citato decreto legislativo n. 546 del 1992 le regole redazionali degli atti processuali; la lettera *h*) prevede che il ricorso possa essere proposto anche avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela, nei casi previsti dall'articolo 10-*quater* della legge n. 212 del 2000; la lettera *i*) reca disposizioni di coordinamento, conseguenti a quanto previsto dalla lettera *h*); la lettera *l*) detta norme per la formazione del fascicolo telematico; la lettera *m*) introduce la facoltà per le parti di chiedere la discussione in pubblica udienza da remoto; la lettera *n*) introduce due nuovi articoli (34-*bis* e 34-*ter*) concernenti, rispettivamente, i casi in cui il giudice decide con sentenza in forma semplificata e la partecipazione da remoto alle udienze; la lettera *o*) stabilisce che sia data immediata lettura del dispositivo al termine dell'udienza, salva la facoltà di riservarne il deposito entro il termine di 7 giorni; la lettera *p*) integra i requisiti della motivazione della sentenza; la lettera *q*) reca norme di coordinamento in merito al deposito telematico della sentenza; la lettera *r*) disciplina la sospensione cautelare del provvedimento impugnato; la lettera *s*) consente al giudice tributario, anche in sede di

decisione sull'istanza cautelare, di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata; la lettera *t*) estende alle controversie pendenti davanti alla Corte di cassazione la facoltà di definire il giudizio con accordo conciliativo; la lettera *u*) prevede che la Corte di giustizia tributaria, nel formulare una proposta conciliativa, tenga conto anche dei precedenti giurisprudenziali; la lettera *v*) prevede una riduzione delle sanzioni al sessanta per cento del minimo previsto per legge ove la controversia sia definita mediante conciliazione; la lettera *z*), introduce il termine di trenta giorni per la fissazione della camera di consiglio di trattazione dell'istanza cautelare in appello, e riduce a cinque giorni il termine per la comunicazione alle parti; la lettera *aa*) interviene sulla disciplina del divieto di nuove prove in appello, estendendola alle prove documentali; la lettera *bb*) introduce il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per cassazione per la trattazione dell'istanza medesima; la lettera *cc*) reca norme di coordinamento in materia di istanze cautelari, mentre la lettera *dd*) contiene norme transitorie e finali;

l'articolo 2 reca disposizioni di coordinamento e abrogazioni;

l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria;

l'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore e la decorrenza degli effetti del decreto;

rilevato che:

*a*) la citata lettera *h*) dell'articolo 1 richiama l'articolo 10-*quater* della legge 27 luglio 2000, n. 212 che è introdotto dallo schema di decreto legislativo sulla riforma dello Statuto del contribuente (Atto del Governo n. 97, articolo 1, comma 1, lettera *m*) e dunque non ancora vigente,

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

*a*) valuti il Governo l'opportunità di apportare all'articolo 1 le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *d*), sopprimere il n. 1);

2) alla lettera *h*) dopo le parole: « 10-*quater* della legge 27 luglio 2000, n. 212 » aggiungere le seguenti: « *g-ter*) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-*quinquies* della legge 27 luglio 2000, n. 212; »;

3) alla lettera *i*), dopo le parole: « comma 2 », aggiungere le seguenti: « primo periodo »;

4) alla lettera *m*) sostituire le parole: « ferma la possibilità » con le seguenti: « fermo il diritto » ed aggiungere in fine il seguente periodo: « Nel caso in cui una parte chiede di discutere in presenza i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione »;

5) alla lettera *n*) sopprimere il n. 1) e al n. 2) sostituire la parola: « 34-ter » con la seguente « 34-bis »;

6) alla lettera *s*) dopo le parole: « con sentenza in forma semplificata » aggiungere le seguenti « ai sensi del comma 3 » e aggiungere, in fine, il seguente comma: « 3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme. »;

7) alla lettera *z*) alla lettera *aa*) dopo il comma 2 inserire il seguente: « 3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotte in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14, comma 6-bis »;

*b*) abbia infine cura il Governo di assicurarsi che l'entrata in vigore dell'articolo 10-*quater* della legge 27 luglio 2000, n. 212 – recato dallo schema di decreto legislativo sulla riforma dello Statuto del contribuente di cui all'Atto del Governo n. 97, articolo 1, comma 1, lettera *m*) – non avvenga successivamente all'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1, lettera *h*) dello schema in esame, in quanto da quest'ultimo richiamato.

**Plenaria****3<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
**GARAVAGLIA**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario (n. 99)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4, comma 1, lettera *h*), e 19, comma 1, lettere da *a*) ad *h*), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, senatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), anche a nome del relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, senatore Rastrelli, presenta e illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, che tiene conto dell'andamento del dibattito, con particolare riferimento ai suggerimenti avanzati dai senatori Erika Stefani e Lotito e dal presidente Garavaglia.

Si passa alla votazione.

Per annunciare il voto favorevole della propria parte politica interviene il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), che ringrazia altresì i senatori Erika Stefani e Lotito per aver segnalato tematiche rilevanti e a favore della tutela del cittadino contribuente.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni dei relatori, pubblicato in allegato, viene posto ai voti e approvato.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 99

Le Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario (Atto del Governo n. 99),

premesso che:

il provvedimento è adottato in attuazione dei principi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere da *a*) ad *h*) della legge delega per la riforma fiscale – legge n. 111 del 2023;

l'articolo 1 novella la vigente disciplina in materia di processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992;

in particolare, la lettera *a*) introduce la facoltà di notifica in via telematica di atti processuali; la lettera *b*) consente modalità digitali di conferimento dell'incarico al difensore e deposito della procura; la lettera *c*) introduce un'ulteriore ipotesi di litisconsorzio necessario con riguardo all'autore dell'atto presupposto oggetto di eccezione per vizi di notificazione; la lettera *d*) interviene sulla disciplina delle spese del giudizio; la lettera *e*) riguarda le modalità di invio delle comunicazioni a cura delle segreterie delle corti; la lettera *f*) introduce l'obbligo – salve le eccezioni ivi previste – di effettuare le comunicazioni mediante posta elettronica; la lettera *g*) inserisce nel citato decreto legislativo n. 546 del 1992 le regole redazionali degli atti processuali; la lettera *h*) prevede che il ricorso possa essere proposto anche avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela, nei casi previsti dall'articolo 10-*quater* della legge n. 212 del 2000; la lettera *i*) reca disposizioni di coordinamento, conseguenti a quanto previsto dalla lettera *h*); la lettera *l*) detta norme per la formazione del fascicolo telematico; la lettera *m*) introduce la facoltà per le parti di chiedere la discussione in pubblica udienza da remoto; la lettera *n*) introduce due nuovi articoli (34-*bis* e 34-*ter*) concernenti, rispettivamente, i casi in cui il giudice decide con sentenza in forma semplificata e la partecipazione da remoto alle udienze; la lettera *o*) stabilisce che sia data immediata lettura del dispositivo al termine dell'udienza, salva la facoltà di riservarne il deposito entro il termine di 7 giorni; la lettera *p*) integra i requisiti della motivazione della sentenza; la lettera *q*) reca norme di coordinamento in merito al deposito telematico della sentenza; la lettera *r*) disciplina la sospensione cautelare del provvedimento impugnato; la lettera *s*) consente al giudice tributario, anche in sede di decisione sull'istanza cautelare, di definire il giudizio con sentenza in

forma semplificata; la lettera *t*) estende alle controversie pendenti davanti alla Corte di cassazione la facoltà di definire il giudizio con accordo conciliativo; la lettera *u*) prevede che la Corte di giustizia tributaria, nel formulare una proposta conciliativa, tenga conto anche dei precedenti giurisprudenziali; la lettera *v*) prevede una riduzione delle sanzioni al sessanta per cento del minimo previsto per legge ove la controversia sia definita mediante conciliazione; la lettera *z*), introduce il termine di trenta giorni per la fissazione della camera di consiglio di trattazione dell'istanza cautelare in appello, e riduce a cinque giorni il termine per la comunicazione alle parti; la lettera *aa*) interviene sulla disciplina del divieto di nuove prove in appello, estendendola alle prove documentali; la lettera *bb*) introduce il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per cassazione per la trattazione dell'istanza medesima; la lettera *cc*) reca norme di coordinamento in materia di istanze cautelari, mentre la lettera *dd*) contiene norme transitorie e finali;

l'articolo 2 reca disposizioni di coordinamento e abrogazioni;

l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria;

l'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore e la decorrenza degli effetti del decreto;

rilevato che:

*a*) la citata lettera *h*) dell'articolo 1 richiama l'articolo 10-*quater* della legge 27 luglio 2000, n. 212 che è introdotto dallo schema di decreto legislativo sulla riforma dello Statuto del contribuente (Atto del Governo n. 97, articolo 1, comma 1, lettera *m*) e dunque non ancora vigente,

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

*a*) valuti il Governo l'opportunità di apportare all'articolo 1 le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *d*), sopprimere il n. 1);

2) alla lettera *h*), dopo le parole: « 10-*quater* della legge 27 luglio 2000, n. 212 », aggiungere le seguenti: « *g-ter*) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-*quinqies* della legge 27 luglio 2000, n. 212; »;

3) alla lettera *i*), dopo le parole: « comma 2 », aggiungere le seguenti: « primo periodo »;

4) alla lettera *m*), sostituire le parole: « ferma la possibilità » con le seguenti: « fermo il diritto » ed aggiungere in fine il seguente periodo: « Nel caso in cui una parte chiede di discutere in presenza i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione »;

5) alla lettera *n*), sopprimere il n. 1) e al n. 2) sostituire la parola « 34-*ter* » con la seguente « 34-*bis* »;

6) alla lettera *s*), dopo le parole: « con sentenza in forma semplificata », aggiungere le seguenti: « ai sensi del comma 3 » e aggiungere, in fine, il seguente comma: « 3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme. »;

7) alla lettera *z*), alla lettera *aa*), valuti il Governo l'opportunità di sopprimere tale lettera, lasciando in tal modo inalterata l'attuale formulazione dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, oppure, in subordine, dopo il comma 2 inserire il seguente: « 3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotte in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14, comma 6-*bis* »;

*b*) abbia infine cura il Governo di assicurarsi che l'entrata in vigore dell'articolo 10-*quater* della legge 27 luglio 2000, n. 212 – recato dallo schema di decreto legislativo sulla riforma dello Statuto del contribuente di cui all'Atto del Governo n. 97, articolo 1, comma 1, lettera *m*) – non avvenga successivamente all'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1, lettera *h*) dello schema in esame, in quanto da quest'ultimo richiamato;

*c*) valuti il Governo l'opportunità di inserire una norma interpretativa della disposizione recata dal comma 196, primo periodo, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, specificando che dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio ricomprendendo in tale importo anche le somme versate nei termini previsti dalla legge, ancorché precedentemente all'impugnazione dell'atto impositivo dinanzi all'autorità giurisdizionale competente;

*d*) valuti il Governo in generale l'appropriatezza delle disposizioni recate dallo schema di decreto rispetto al principio direttivo previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera *a*), della legge delega di revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario con particolare riferimento alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti, come regolate dal decreto legislativo n. 74 del 2000 per le imposte sui redditi e sul valore aggiunto a norma dell'articolo 9 della legge 205 del 1999.

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Giovedì 21 dicembre 2023

**Plenaria**

**182<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(926-A) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra l'emendamento 96.0.1 (testo 2), di nuova presentazione in Assemblea, riferito alla Sezione II del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificarne la quantificazione degli oneri.

Ricorda che sugli emendamenti, già presentati in Commissione bilancio e ripresentati in Assemblea, la valutazione sui profili finanziari è assorbita dall'esame in sede referente.

La sottosegretaria SAVINO, per quanto di competenza, esprime l'avviso contrario del Governo sulla proposta, in quanto l'emendamento presenta una copertura formulata in modo generico, per cui non è possibile stabilirne compiutamente gli effetti finanziari. Osserva inoltre che la norma di copertura non risulta idonea ai sensi della vigente legge di contabilità, avendo sostanzialmente natura programmatica e indeterminata, facendo riferimento alla rimodulazione o alla soppressione di misure indeterminate.



La senatrice CASTELLONE (*M5S*) manifesta soddisfazione per il fatto che la relazione del Governo sia entrata nel merito. Sottolinea il grande lavoro fatto e rappresenta l'auspicio che in futuro ci sia la possibilità di approfondire maggiormente il merito delle questioni e che alle opposizioni sia riconosciuto uno spazio per fornire un contributo costruttivo, nell'interesse comune del Paese.

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 96.0.1 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario (n. 99)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, 4, comma 1, lettera *h*), e 19, comma 1, lettere da *a*) ad *h*), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La rappresentante del GOVERNO deposita una nota istruttoria contenente elementi di chiarimento, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra quindi una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Il PRESIDENTE avverte che è stata sciolta la riserva apposta al momento dell'assegnazione.

Non essendovi interventi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo (n. 100)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 17, comma 1, lettera *g*) e dell'articolo 20, comma 1, lettera *a*), numero 4, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Il PRESIDENTE avverte che è stata sciolta la riserva apposta al momento dell'assegnazione.

Non essendovi interventi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 99

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene rappresentato, in relazione alle modifiche al processo tributario apportate dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *l)*, *m)*, *n)*, *q)* e *dd)* del comma 1 dell'articolo 1, che il processo tributario telematico è obbligatorio dal 1° luglio 2019, come previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 119 del 2018 e, pertanto, i relativi oneri connessi all'implementazione dei sistemi informativi e di sicurezza sono stati già sostenuti nell'ambito dei piani triennali di automazione del Dipartimento delle finanze concordati con il partner tecnologico Sogei. A decorrere dall'istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria, avvenuta con l'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il nuovo piano operativo 2024-2026 sarà governato dal nuovo Dipartimento nei limiti degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente avvalendosi della citata società *in house*. In particolare, viene precisato che lo schema di decreto in esame si limita a innovare parzialmente il quadro giuridico del processo tributario telematico, già attuato dal 2019 con le risorse sopra indicate. Contenendo, pertanto, solo alcune modifiche a particolari istituti, occorrerà prevedere un'ulteriore implementazione degli applicativi, a cui si farà fronte con le risorse finanziarie stanziare nel suddetto piano operativo di automazione del Dipartimento della giustizia tributaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con l'utilizzo delle risorse umane già presenti nel citato Dipartimento.

Nello specifico:

quanto alla lettera *a)*, relativa alla previsione di un modulo per la deposizione testimoniale scritta, si fa presente che si tratta di mera predisposizione di un *template* da approvarsi con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i cui costi troveranno copertura sugli stanziamenti ordinari presenti nel bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026;

quanto alla lettera *b)*, relativa alla disciplina della procura alle liti digitale, la disposizione non richiede modifiche agli applicativi, in quanto di tipo procedurale e a carico dei difensori;

quanto alle lettere *c)* e *d)*, rispettivamente in tema di litisconsorzio necessario e spese di giudizio, si tratta di modifiche di tipo procedurale che non richiedono adeguamenti degli applicativi informatici;

quanto alla lettera *e*), relativa all'introduzione, per le comunicazioni processuali relative ai contenziosi instaurati con modalità analogiche, di una raccomandata con avviso di ricevimento in luogo di un avviso in plico senza busta, si fa presente che la disposizione è di tipo procedurale e non richiede adattamenti degli applicativi né comporta maggiori costi a carico del bilancio dello Stato, come evidenziato dalla relazione tecnica sul punto. Si precisa, infatti, che il decreto legislativo in esame comporta l'obbligo anche per i contribuenti che si difendono personalmente, per valore della controversia fino a 3.000 euro, di effettuare i depositi degli atti processuali in via telematica e di essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata. Solo in casi eccezionali, il Presidente può autorizzare i depositi degli atti processuali e le relative comunicazioni con modalità analogiche; in tale ultimo caso, i costi della raccomandata con avviso di ricevimento troveranno copertura negli stanziamenti ordinari presenti nel bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026;

quanto alla lettera *f*), relativa alle notificazioni, comunicazioni e depositi telematici, la stessa riguarda: comunicazioni a mezzo PEC e indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte del difensore; notificazioni e depositi telematici obbligatori; previsione che la violazione delle norme tecniche del processo tributario telematico non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice. Si tratta di norme di tipo procedurale e processuale, prive di impatto sugli applicativi informatici, tenuto conto della obbligatorietà telematica delle procedure delle comunicazioni, notificazioni e deposito degli atti processuali, già avvenuta a decorrere dal 1° luglio 2019;

quanto alla lettera *g*), relativa alla forma degli atti, la norma prevede l'obbligo di redazione e deposito dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte del giudice tributario. Al riguardo, si fa presente che la disposizione non richiede implementazioni di tipo informatico, in quanto la sentenza digitale è in uso presso tutte le corti di giustizia e l'attuale tasso di adesione alle modalità digitali è superiore al 90 per cento, come da relazione tecnica sul punto. Per eventuali integrazioni dei *format* dei provvedimenti giurisdizionali, si precisa che i relativi costi troveranno copertura sugli stanziamenti ordinari presenti nel bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026;

quanto alle lettere *m*) ed *n*), esse introducono la sentenza semplificata ed il nuovo regime per l'udienza a distanza. Con riguardo alla sentenza semplificata, sarà necessario semplicemente predisporre un nuovo *template*, i cui costi troveranno copertura sugli stanziamenti ordinari presenti nel bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026. Quanto alla modifica dell'istituto dell'udienza a distanza, si tratta di norma esclusivamente procedurale senza alcun impatto sul relativo applicativo informativo già in uso;

quanto alla lettera *q*), relativa al deposito della sentenza digitale, la disposizione è meramente procedurale e i relativi applicativi risultano già allineati al dettato normativo;

quanto alla lettera *dd*), la norma rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione degli atti processuali standardizzati e delle sentenze digitali, oltre al riordino di tutte le disposizioni in materia di processo tributario telematico. A tale riguardo, si precisa che i relativi costi di implementazione dei *format* troveranno copertura sugli stanziamenti ordinari presenti nel bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026.

In ordine agli impatti sulle risorse umane e strumentali, si fa presente che le modifiche agli applicativi informatici in uso al personale amministrativo delle Corti saranno oggetto di apposita attività formativa a cura del Dipartimento della giustizia tributaria; per gli impatti sull'attività dei giudici tributari, sarà il competente Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria a garantire la necessaria formazione. Gli oneri correlati alla suddetta attività formativa troveranno copertura negli stanziamenti ordinari presenti nel bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026.

Da ultimo, viene ricordato che è sempre attiva l'assistenza del partner tecnologico Sogei, con appositi numeri verdi, dedicati ai giudici, al personale amministrativo e alle parti processuali;

con riferimento alla richiesta di chiarificazioni relativamente agli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica in materia di procedure di conciliazione giudiziale in Cassazione, viene confermata la correttezza dei dati, come da tabelle riportate e rinvenibili nella Relazione sul monitoraggio del contenzioso tributario e sulle attività delle Corti di giustizia per l'anno 2022, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della giustizia tributaria. In particolare, si specifica che il dato della relazione tecnica è corretto, atteso che il numero delle decisioni da parte delle Commissioni di I e II grado, pari a 190.441, è riferito alle controversie di tutti gli enti impositori; di contro il numero delle decisioni presenti nella relazione tecnica, pari a 115.539, riguarda esclusivamente le controversie in cui sono parte in causa l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione;

quanto al valore delle trattazioni complessive in I e II grado da parte delle Commissioni tributarie, sempre per le annualità del triennio 2021/2023, viene rappresentato che si tratta di dati acquisiti in via istruttoria dall'Agenzia delle entrate;

quanto ai tempi medi di incasso di quanto dovuto all'erario rispetto a quanto definito in sede di conciliazione o sentenza delle Commissioni tributarie, si tratta di dati forniti dall'Agenzia delle entrate;

quanto alla percentuale media (indicata in ordine al 50 per cento) che si chiuderebbe con il pagamento in un'unica soluzione nei procedi-

menti di II grado; al valore (pari ad 1/3) della proporzione tra importo conciliato e importo contestato nel giudizio di secondo grado, si tratta di dati forniti dall’Agenzia delle entrate;

quanto all’indice di « vittoria » medio (pari a circa il 70 per cento) nelle controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate dinanzi alla Corte di cassazione, si tratta di dati forniti dall’Agenzia delle entrate;

quanto all’indice di effettiva riscossione delle entrate derivanti dai ruoli, come risultante dalle serie storiche registrate dall’Agenzia delle entrate (pari all’8 per cento del definito), si tratta di dati acquisiti dalla Relazione sulla performance 2022 dell’Agenzia delle entrate, pubblicata sul relativo sito istituzionale;

viene quindi ribadito che, come da relazione tecnica, non si determina perdita di gettito. In ordine ai possibili effetti positivi sul gettito, si fa presente che al momento gli stessi non sono quantificabili: si tratta, infatti, di un istituto completamente nuovo in sede di legittimità, i cui effetti deflattivi e finanziari potranno essere rilevati puntualmente a consuntivo, in sede di monitoraggio da parte dell’Agenzia delle entrate e del Dipartimento della giustizia tributaria;

con riferimento a quanto disposto all’articolo 3, in merito alla clausola di invarianza finanziaria, si ribadisce che le modifiche apportate dal decreto legislativo in esame soddisfano la clausola di invarianza finanziaria sulla base di quanto già rappresentato nella relazione tecnica e confermato dai dati e dagli elementi sopra illustrati;

con riguardo agli eventuali effetti sui comportamenti dei contribuenti, ad esempio sulla propensione ad accedere alla conciliazione in primo e secondo grado, dal momento che l’istituto della conciliazione viene esteso anche al giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, viene specificato che il regime fiscale premiale per le conciliazioni nei gradi di merito è stabilito dall’articolo 48-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546:

le sanzioni si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio;

le sanzioni si applicano nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio;

l’attuale schema di decreto introduce un periodo all’articolo 48-ter, comma 1, in base al quale è previsto che le sanzioni si applicano nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge, in

caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

Tanto premesso, visto l'incremento delle sanzioni dal giudizio di merito a quello di legittimità, risulta evidente la convenienza economica ad aderire alla conciliazione nel grado di merito. Ne consegue che l'introduzione della conciliazione in sede di legittimità non dovrebbe limitare la propensione del contribuente ad aderire alla conciliazione in primo o in secondo grado.

Inoltre, al fine di valutare la propensione del contribuente alla conciliazione in sede di merito, occorre anche tenere conto dei costi diretti ed indiretti connessi alla prosecuzione del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, giudizio che richiede la difesa da parte di un avvocato « cassazionista » con la relativa alea dell'esito di un giudizio fondato esclusivamente su questioni di diritto. Anche tale osservazione porta ad escludere che il nuovo istituto possa condizionare il comportamento del contribuente in ordine alla scelta di non aderire alla conciliazione in primo o in secondo grado.

Da ultimo, si ritiene che il comportamento del contribuente a conciliare risulti comunque condizionato da fattori contingenti che variano caso per caso, come la natura della controversia, la misura del tributo già riscosso in pendenza di causa, anche tenuto conto dell'esito delle eventuali cautelari richieste o accolte, nonché i precedenti giurisprudenziali sulla fattispecie oggetto della lite. Anche per tali considerazioni, si ritiene che l'introduzione della conciliazione in Cassazione non incida sulla propensione a utilizzare detto istituto in sede di merito,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 100**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), n. 3, viene rappresentato che quanto affermato nella relazione tecnica appare suffragato dai dati statistici sull'efficacia delle attività di controllo poste in essere con gli strumenti « tradizionali » raccolti in sede di redazione della relazione tecnica e già comunicati alla Ragioneria generale dello Stato, dai quali è emerso che l'effettiva possibilità di recupero a tassazione delle fattispecie segnalate, in assenza di *disclosure* da parte del contribuente, sarebbe « statisticamente limitata »,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato alla sostituzione, all'articolo 2, comma 1, delle parole: « non derivano » con le seguenti: « non devono derivare ».



**Plenaria****183<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 18,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA****(926-A) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**

(Parere all'Assemblea, ai sensi degli articoli 102-bis e 128, comma 6, del Regolamento, sull'emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso l'emendamento del Governo 1.9000, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi degli articoli 102-bis e 128, comma 6, del Regolamento.

Dà quindi la parola al sottosegretario Freni, ai fini dell'illustrazione dell'emendamento 1.9000.

Il sottosegretario FRENI fa presente che l'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge di bilancio 2024, riproduce sostanzialmente il contenuto del testo proposto dalla Commissione bilancio all'Assemblea.

Dopo aver formulato un ringraziamento alla Commissione e agli Uffici per l'impegnativo e proficuo lavoro svolto, sottolinea che, per la prima volta da oltre quindici anni, il cosiddetto « maxiemendamento » alla manovra, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, è stato depositato senza rilievi né stralci da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Non essendovi richieste di intervento, la correlatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimere un parere di nulla osta.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere avanzata dalla correlatrice.

La Commissione approva.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione bilancio, già convocata per domani, venerdì 22 dicembre 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 12.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18,45.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Giovedì 21 dicembre 2023

**Plenaria**

**111<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo (n. 100)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 17, comma 1, lettera *g*), e 20, comma 1, lettera *a*), numero 4), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto il parere della Conferenza unificata sull'Atto in esame, necessario per poter procedere alla votazione del parere.

Prende atto la Commissione.

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) presenta e illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, che recepisce alcuni suggerimenti emersi nel corso della seduta antimeridiana di ieri.

Si passa alla votazione.

Il senatore CROATTI (*M5S*) apprezza la proposta del relatore che ha recepito una delle proposte di osservazione avanzate ieri dal senatore Turco, ma annuncia comunque il voto contrario del proprio Gruppo per le numerose criticità presentate dal testo dell'Atto in esame.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) preannuncia il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, pubblicato in allegato, posto ai voti, è approvato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (n. 105)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato l'orientamento unanime a proseguire l'esame dell'Atto a gennaio, avverte che è stato predisposto un elenco, da non considerarsi necessariamente esaustivo, dei soggetti cui chiedere un contributo scritto al fine di poter disporre del materiale necessario allo svolgimento della fase istruttoria. I soggetti, che dovranno far pervenire i loro contributi alla Commissione entro l'8 gennaio, sono i seguenti: Alleanza delle cooperative italiane; Confederazione nazionale artigiani (CNA); Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC); Confartigianato; Confindustria; Confprofessioni; Consulenti del lavoro; LAPET – Associazione nazionale tributari-sti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 100**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi:

che l'istituto dell'adempimento collaborativo istituito nel 2015 con il decreto legislativo n. 128 si riferisce al rapporto tra amministrazione finanziaria e grandi contribuenti, allo scopo di introdurre procedure e sistemi di piena e sistematica collaborazione in modo da affrontare *ex ante*, pur nel rispetto delle scelte autonome delle imprese e delle competenze e compiti dell'Agenzia delle entrate, le questioni attinenti al rispetto delle obbligazioni tributarie, di particolare complessità e articolazione, in modo da evitare contenziosi successivi;

che la efficacia di tale strumento, anche in attuazione dei principi di delega, ha indotto il Governo a prevedere il potenziamento di tale regime collaborativo a partire dai requisiti dimensionali dei contribuenti (si passerà dal miliardo di euro della versione 2015 a cento milioni di euro nel 2028 calcolato tra la maggiore somma dei ricavi a bilancio o del volume d'affari);

che tale indirizzo di politica tributaria costituisce un elemento delle scelte già definite di aggredire il volume di evasione fiscale che può verificarsi su tale scala dimensionale economica, puntando sulla piena collaborazione tra grandi imprese, gruppi e amministrazione finanziaria;

che tale principio si ricollega a pieno titolo alla collaterale azione volta a garantire anche ai contribuenti di minori dimensioni strumenti di definizione preventiva in via concordataria;

rilevato inoltre:

che il regime collaborativo prevede innovativamente la certificazione in ordine alla conformità del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale a professionisti indipendenti, rimettendone la disciplina ad un decreto del ministro dell'economia e delle finanze e la definizione delle linee guida ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

che il regime può essere adottato anche da imprese con attività internazionale che non hanno i requisiti dimensionali ma effettuano una

richiesta di interpello per investimenti di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro;

valutata positivamente la modifica introdotta al comma 1 dell'articolo 7 volta a definire i compiti della Guardia di finanza di cooperazione e coordinamento con l'Agenzia delle entrate per l'effettuazione dei controlli sui contribuenti che aderiscono al regime;

rilevata inoltre l'opportunità di un approfondimento in merito ai seguenti profili:

– possibilità per i professionisti abilitati al rilascio della certificazione del *tax control framework* di avvalersi dei consulenti del lavoro, fermo restando la competenza al rilascio della predetta certificazione in capo ai professionisti medesimi;

– possibilità di rilascio di certificazione tributaria anche parziale delle dichiarazioni fiscali riferite, ad esempio, a specifiche componenti reddituali;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. integrare la disposizione di cui all'articolo 1, lett. a), n. 2), capoverso 1-*ter*), relativa al regolamento che deve disciplinare i compiti, gli adempimenti e i requisiti richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al rilascio della certificazione del *tax control framework* (TCF), al fine di prevedere che agli stessi sia consentito, per il rilascio della predetta certificazione, di avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza, fermo restando che la certificazione deve essere sottoscritta dal professionista abilitato al rilascio;

2. le modifiche all'articolo 4 sono accoglibili nel presupposto che gli adempimenti attuativi (decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro della giustizia e la definizione delle linee guida da parte del Direttore dell'Agenzia) siano emanati in tempi adeguati a consentire alle imprese di adottare il regime per l'anno di imposta 2024 utilizzando le nuove disposizioni;

3. che il decreto attuativo di cui al precedente punto 1 definisca i requisiti soggettivi e oggettivi per garantire l'effettiva indipendenza dei professionisti certificatori, valutando eventualmente la sussistenza di possibili conflitti di interesse;

4. inserire, all'art. 6-*ter*, la possibilità di rilascio, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di certificazioni riferite anche solo all'accertamento della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali;

5. le modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 128 sono accoglibili nel presupposto che l'adozione del regime, pur derivando dalla

decisione di investimenti attuati in seguito a specifico interpello in merito, comporti i benefici fiscali previsti dal regime in ogni suo aspetto e correlativamente ne comporti la decadenza nel caso di controlli e verifiche circa il mancato seguito delle indicazioni fornite nell'interpello. A tale fine, valuti il Governo l'opportunità di integrare il nuovo comma 3 dell'articolo 7, inserendo dopo le parole « 1 *quater* » le seguenti « 1 *quinquies*. » Con ciò replicando la facoltà di controllo in fase di ammissione al regime da parte dell'Agenzia anche in fase di motivata esclusione dal regime stesso;

6. in relazione all'articolo 7-*bis*, introdotto con la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1, valuti il Governo di specificare che anche nel caso di opzione di adozione del sistema di rilevazione e gestione del rischio fiscale da parte di contribuenti che possiedono i requisiti per aderire al regime, sia prevista l'adozione delle linee guida da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

7. atteso l'ampliamento in prospettiva della platea dei soggetti interessati all'istituto dell'adeguamento collaborativo, valutare le misure di riorganizzazione o di rafforzamento delle strutture dell'Agenzia delle entrate dedicate a gestire tale istituto.

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Giovedì 21 dicembre 2023

**Plenaria**

**89<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la votazione degli emendamenti e quelli approvati sono stati trasmessi alla Commissione affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter, del Regolamento. Quest'ultima ha, nel frattempo, espresso un parere non ostativo su tutte le proposte emendative.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sul provvedimento in titolo. Al riguardo, pur dando atto alla Presidenza e ai componenti della Commissione di aver favorito un effettivo confronto sul testo, come testimonia l'approvazione di alcuni emendamenti fra cui quello relativo alla invarianza degli organici, ritiene che persistano molteplici criticità che non consentono alla propria parte



politica di esprimere un giudizio favorevole sul testo. Al riguardo, stigmatizza la decisione di avviare la sperimentazione a partire dall'Atto Senato 2024-2025, che giudica affrettata e improvvisata, tenuto conto della ristrettezza dei tempi e in particolare della circostanza che le iscrizioni al prossimo anno scolastico dovranno essere effettuate già nel mese di gennaio. Reputa altresì inadeguati i finanziamenti recati nel provvedimento in esame e ribadisce la forte contrarietà alla scelta di affidare la valutazione delle competenze individuali all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), tenuto conto della diversa missione propria dell'Istituto stesso. In proposito, lamenta che la Commissione sia stata privata della possibilità di discutere la proposta emendativa del proprio Gruppo volta a superare la criticità da ultimo richiamata, a motivo del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che ritiene assolutamente non condivisibile. La contrarietà del proprio Gruppo, prosegue l'oratrice, riguarda anche le disposizioni relative all'accesso all'esame di Stato, nonché al carattere quadriennale della sperimentazione. A suo avviso si determina un'inopportuna anticipazione della conclusione del percorso in esame, con il rischio di favorire la creazione di un canale formativo di secondo livello in cui l'orientamento dei ragazzi è troppo precoce, mentre sarebbe stato preferibile definire un biennio unitario tra tutti i percorsi di istruzione, che precedesse la specializzazione.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) preannuncia il voto convintamente favorevole della propria parte politica sul provvedimento in esame che costituisce, a suo avviso, una tappa significativa e improcrastinabile di riqualificazione dei percorsi di formazione professionale del nostro Paese, cui viene riconosciuto un ruolo paritario rispetto agli altri percorsi di istruzione secondaria. Ritiene importante anche la tempistica relativa all'avvio della sperimentazione, che è in linea con quanto previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Rivolge poi un sentito apprezzamento per la modalità con cui la Presidenza ha condotto la discussione del provvedimento in titolo, per il lavoro svolto dalla relatrice, nonché per i contributi offerti da tutti i Gruppi, inclusi quelli di opposizione, con cui è stato possibile pervenire ad un provvedimento che offre risposte concrete al mondo del lavoro ed ai ragazzi che intendano perseguire i percorsi formativi tecnologico-professionali.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, giudicando non condivisibile il testo che la Commissione si accinge a licenziare. Al riguardo, nonostante l'indiscutibile rilevanza del tema in esame, lamenta che non siano stati accolti gli emendamenti qualificanti presentati dalla propria parte politica. Nello specifico, richiama le proposte che miravano a superare la durata quadriennale dei percorsi sperimentali in esame, a posticiparne l'avvio, ad evitare di affidare la valutazione delle competenze individuali all'INVALSI, nonché a prevedere un coordinamento unitario a livello nazionale volto a contrastare l'eccessiva frammentazione regionale.

Il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sul disegno di legge in titolo, esprime un sentito ringraziamento nei confronti del Ministro, del Sottosegretario Paola Frassinetti e della relatrice Bucalo per l'impegno profuso. Giudica importante che, attraverso un proficuo confronto in Commissione, pur nel rispetto delle ineludibili differenze fra i Gruppi, si sia giunti a definire un testo estremamente valido a beneficio dei ragazzi e del mondo del lavoro.

Nel dichiarare il voto favorevole della propria parte politica, la relatrice BUCALO (*FdI*) rivolge un sentito ringraziamento al Presidente che ha saputo garantire il rispetto delle diverse sensibilità dei componenti della Commissione e favorire un approccio costruttivo e collaborativo che ha consentito di pervenire al testo in votazione. Coglie peraltro l'occasione per esprimere un ringraziamento per il contributo tecnico offerto dall'Ufficio di segreteria della Commissione e per il supporto ricevuto dalla segreteria particolare del Presidente.

Rileva inoltre che grazie all'impegno del Ministro e della Sottosegretaria Frassinetti, il Governo in carica e la Commissione hanno fatto proprie le richieste provenienti dal mondo del lavoro, che in particolare riguardano l'esigenza di favorire percorsi di istruzione e formazione che assicurino ai ragazzi qualificazioni specialistiche adeguate alla continua evoluzione del mondo del lavoro. In tale contesto, rivendica la scelta di introdurre percorsi sperimentali di durata quadriennale, peraltro imprescindibile al fine di adeguare il sistema formativo nazionale agli *standard* europei e, più in generale, di superare l'importante criticità costituita dal ritardo con il quale i giovani accedono al mondo del lavoro o agli studi universitari.

Non essendovi altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce indi alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato nel corso dell'esame, in sede referente autorizzandola a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero eventualmente necessarie.

La sottosegretaria FRASSINETTI ringrazia il Presidente per l'aprezzabile conduzione dei lavori, nonché la relatrice e i componenti della Commissione per la proficua attività svolta, che ha consentito l'approvazione di un provvedimento necessario per riqualificare la filiera professionale e tecnica, che è posta ora in una condizione di parità con gli altri percorsi formativi. Giudica poi importante che le novità siano introdotte nell'ordinamento scolastico attraverso una sperimentazione, cui seguirà una verifica dei risultati attraverso l'attività del Comitato di monitoraggio nazionale. La finalità dell'intervento legislativo – prosegue l'oratrice – è quella di far sì che i giovani possano acquisire le competenze richieste dal mercato del lavoro. Tra le disposizioni di maggior rilievo, richiama indi l'introduzione della struttura tecnica per la promozione della filiera

formativa tecnologico-professionale presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché l'istituzione di un fondo diretto a promuovere i *campus* della medesima filiera. In proposito, segnala l'importanza di investire in strutture in cui svolgere attività laboratoriale avanzata e innovativa che completi la didattica degli studenti. Giudica infine positiva la scelta della Commissione di valorizzare alcune richieste provenienti dalle Regioni, nell'ottica di individuare un equilibrio complessivo che tiene conto anche delle competenze riservate alle medesime Regioni dalla Costituzione.

Il PRESIDENTE esprime a sua volta soddisfazione per i contenuti del provvedimento che la Commissione ha appena approvato, frutto di un intenso confronto che ha tenuto conto sia delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni, sia di molti dei suggerimenti provenienti dai Gruppi. Il provvedimento come modificato in sede referente, pur essendo come ogni provvedimento suscettibile di ulteriori miglioramenti, risulta arricchito rispetto a quello originale e rappresenta, a suo avviso, uno strumento valido che va incontro alle esigenze del mercato del lavoro e degli studenti, fornendo a questi ultimi le necessarie competenze.

Conclusivamente, rivolge un ringraziamento al Ministro, al sottosegretario Paola Frassinetti, nonché ai Gruppi per i contributi offerti e, in particolare, alla relatrice per la capacità di mediare fra le diverse esigenze e per aver contribuito in modo decisivo alla definizione di un testo valido ed equilibrato.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta e di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per definire la programmazione dei lavori.

Conviene la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,45.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, comunicando che nella giornata di domani sarà convocata un'ulteriore seduta della Commissione per comunicazioni da parte della Presidenza. Qualora l'Assemblea avrà terminato l'esame del disegno di legge di bilancio e si sarà così conclusa la sessione di bilancio, la Commissione potrà valutare l'opportunità di una successiva convocazione, sempre nella giornata di domani, al fine di avviare l'esame dei disegni di

legge n. 915 (Accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia) e n. 942 (Accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima).

Si è inoltre stabilito che, a partire dalle sedute che saranno convocate a partire dal mese di gennaio, sarà ripresa la trattazione dei disegni di legge di cui è già stato avviato l'*iter* legislativo e saranno altresì esaminati i seguenti provvedimenti: disegno di legge n. 924-*bis* (Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti), d'iniziativa governativa; disegno di legge n. 905 (Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico), approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge n. 805 (Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona), d'iniziativa della senatrice Malpezzi ed altri; disegno di legge n. 875 (Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra), d'iniziativa dei senatori Francesca Tubetti ed altri; disegno di legge n. 194 (Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna), d'iniziativa del senatore Enrico Borghi; disegno di legge n. 597 (Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »), d'iniziativa della senatrice Fallucchi; disegno di legge n. 788 (Disciplina delle professioni di pedagista scolastico ed educatore scolastico e istituzione del relativo albo professionale), approvato dalla Camera; disegno di legge n. 545 (Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti), d'iniziativa della senatrice Bucalo; disegno di legge n. 939 (Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono), d'iniziativa della senatrice Co-senza ed altri, non appena sarà assegnato alla Commissione.

Prende atto la Commissione.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il PRESIDENTE comunica che, come stabilito nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocata un'ulteriore seduta della Commissione domani, venerdì 22 dicembre, alle ore 13.

Poiché nessun senatore interviene in senso contrario, così resta stabilito.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 52**

*Presidenza del Presidente*

**MARTI**

*Orario: dalle ore 9,35 alle ore 9,45*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Giovedì 21 dicembre 2023

**Comitato ristretto per la redazione del documento conclusivo  
dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'am-  
modernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,  
anche nel quadro della Missione 6 del PNRR**

**Riunione n. 2**

*Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,35*

*SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E  
L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO,  
ANCHE NEL QUADRO DELLA MISSIONE 6 DEL PNRR: REDAZIONE DEL DOCU-  
MENTO CONCLUSIVO*

**Comitato ristretto per la redazione del documento conclusivo  
dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'am-  
modernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,  
anche nel quadro della Missione 6 del PNRR**

**Riunione n. 3**

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15*

*SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E  
L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO,  
ANCHE NEL QUADRO DELLA MISSIONE 6 DEL PNRR: REDAZIONE DEL DOCU-  
MENTO CONCLUSIVO*

## COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 21 dicembre 2023

### Plenaria

*Presidenza del Vicepresidente*  
DONZELLI

*La seduta inizia alle ore 10,45.*

#### AUDIZIONI

**Audizione dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Federale della Nigeria, Stefano De Leo, dell’Ambasciatrice d’Italia nella Repubblica del Ghana e nella Repubblica togolese, Daniela D’Orlandi, dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica del Niger, Roberto Orlando, dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica federale di Etiopia, Agostino Palese e dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica del Sudan, Michele Tommasi.**

(Svolgimento e conclusione)

Giovanni DONZELLI, *presidente*, introduce l’audizione ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Federale della Nigeria, Stefano De Leo, dell’Ambasciatrice d’Italia nella Repubblica del Ghana e nella Repubblica togolese, Daniela D’Orlandi, e dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica del Niger, Roberto Orlando.

Stefano DE LEO, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Federale della Nigeria, Daniela D’ORLANDI, Ambasciatrice d’Italia nella Repubblica del Ghana e nella Repubblica togolese, e Roberto ORLANDO, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica del Niger, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e il deputato Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*) ai quali rispondono Stefano DE LEO, Daniela D’ORLANDI e Roberto ORLANDO.

Giovanni DONZELLI, *presidente*, dopo aver ringraziato l’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Federale della Nigeria, Stefano De Leo,

l'Ambasciatrice d'Italia nella Repubblica del Ghana e nella Repubblica togolese, Daniela D'Orlandi, e l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica del Niger, Roberto Orlando, sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 12.05, riprende alle ore 12.10.*

Giovanni DONZELLI, *presidente*, introduce l'audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica federale di Etiopia, Agostino Palese, e dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica del Sudan, Michele Tommasi.

Agostino PALESE, Ambasciatore d'Italia nella Repubblica federale di Etiopia, e Michele TOMMASI, Ambasciatore d'Italia nella Repubblica del Sudan, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Giovanni DONZELLI, *presidente*, il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*) ai quali rispondono Agostino PALESE e Michele TOMMASI.

Giovanni DONZELLI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica federale di Etiopia, Agostino Palese, e l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica del Sudan, Michele Tommasi, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul femminicidio, nonché su ogni forma**  
**di violenza di genere**

Giovedì 21 dicembre 2023

**Plenaria**

*Presidenza del presidente*  
SEMENZATO

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**AUDIZIONI**

**Sulla pubblicità dei lavori**

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di rappresentanti della Fondazione Pangea Onlus**

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Simona LANZONI, *vicepresidente della Fondazione Pangea Onlus*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, a più riprese, la senatrice Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*) e le deputate Luana ZANELLA (*AVS*), Cristina ALMICI (*FdI*), Stefania ASCARI (*M5S*) e Sara FERRARI (*PD-IDP*).

Simona LANZONI, *vicepresidente della Fondazione Pangea Onlus*, risponde di volta in volta ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi**

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,15*



